

N. 139

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIATTI, BARRILE, CONTE, DE GUIDI,
LORETO, MURINEDDU, SARACCO e SCIVOLETTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante
misure urgenti nel settore lattiero-caseario

ONOREVOLI SENATORI. - L'iniziativa legislativa che si propone, recante modificazioni ed integrazioni alla legge 26 novembre 1992, n. 468, sul settore lattiero-caseario, apporta alla normativa vigente le modifiche che l'esperienza applicativa ha suggerito.

Si segnala, in primo luogo, la disposizione di cui al capoverso 2-*quater* del comma 1, lettera *a*), dell'articolo 4, che consente ai produttori di presentare alla regione competente istanza di riesame della propria posizione, con conseguente facoltà, in caso di silenzio, di fare ricorso all'autocertificazione, disposizione che si presenta quanto mai opportuna in relazione ai gravi ritardi fatti registrare dall'AIMA nella valutazione di tali richieste.

In tale quadro si collocano le disposizioni che affrontano, ad esempio, le questioni legate all'utilizzazione di garanzie in luogo della trattenuta del prelievo supplementare da effettuarsi per tutte le consegne che oltrepassano il quantitativo di riferimento attribuito a ciascun produttore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d*); in sostanza, si riconosce esplicitamente che la regolamentazione comunitaria prevede meccanismi alternativi alla trattenuta, consentendo l'utilizzo di altri mezzi, come la stipulazione di fidejussioni bancarie, già ampiamente usate anche nel settore agricolo.

L'articolo 6 del testo integra la disciplina vigente relativamente ai produttori che effettuano vendite dirette, regolamentando espressamente le modalità con cui effettuare la compensazione.

Il provvedimento è comunque caratterizzato da una diversa distribuzione delle competenze nella materia tra AIMA e regioni, conformemente alle decisioni sia della Corte costituzionale, che dei tribunali amministrativi regionali.

Com'è noto, la Corte, con la sentenza n. 520 del 28 dicembre 1995, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 727 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 46 del 1995, nella parte in cui non prevede il parere delle regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino e, con la sentenza n. 534 del 29 dicembre 1995, ha riconosciuto la lesione delle attribuzioni regionali da parte della circolare del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 24 febbraio 1995, n. 4, che ha preteso di interpretare estensivamente alcune parti della citata legge n. 46.

Il testo proposto attribuisce alle regioni funzioni direttamente operative, quali la verifica della regolarità dei trasferimenti delle quote, l'aggiornamento degli elenchi dei produttori, la valutazione delle richieste delle associazioni dei produttori di latte per la gestione unitaria delle quote, l'effettuazione della compensazione sia per le consegne che per le vendite dirette da parte dei produttori non associati.

Particolare rilievo assume poi la prevista competenza delle regioni in ordine ai contratti di trasferimento delle quote senza azienda che, una volta approvata la nuova disciplina, avranno efficacia nel corso del periodo lattiero di riferimento, indipendentemente dalla formalità dell'acquisizione sul bollettino, in quanto le regioni ne verificano la validità e comunicano l'esito degli accertamenti ai soggetti interessati (produttori, associazioni ed acquirenti).

Per quanto riguarda, infine, la questione del consolidamento della quota B, si prevede, conformemente alla previsione del regolamento CEE n. 3950 del 1992, l'adozione di un programma di ristrutturazione.

L'articolo 9 del testo dispone il blocco dei trasferimenti della quota latte senza l'azienda agricola.

I produttori che intendono aderire al programma inoltrano una domanda all'AIMA, impegnandosi ad abbandonare totalmente o parzialmente la produzione. Le quote vengono ritirate previo indennizzo di 400 lire per chilogrammo. I quantitativi raccolti vanno a coloro che ne fanno richiesta e che corrispondono un importo di 400 lire per chilogrammo.

L'AIMA provvede poi alla riassegnazione delle quote in base a precisi criteri di priorità (giovani, produttori con quota B ridotta, aziende ubicate in zone montane) assicurando, comunque, che il 50 per cento delle disponibilità permanga nell'ambito regio-

nale di provenienza dei quantitativi abbandonati.

Si prevede, infine, che l'AIMA predisponga una graduatoria dei richiedenti la riassegnazione e che ai produttori titolari di quota B, iscritti in tale graduatoria, venga confermata la disponibilità della stessa quota sino alla realizzazione del programma, ragionando in termini di aspettativa al consolidamento per il tramite della attribuzione.

L'articolo 11 del provvedimento consente, infine, di procedere al riordinamento della disciplina regolamentare vigente sulle quote latte, prevedendo l'aggiornamento delle varie disposizioni amministrative succedutesi nel tempo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis.* - 1. Le regioni e le province autonome esercitano le funzioni amministrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare con particolare riferimento alla verifica della regolarità dei trasferimenti delle quote ed all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota.».

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis.* È istituito presso l'AIMA un Comitato consultivo nazionale composto da un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, da un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, da un rappresentante delle unioni nazionali fra le associazioni di produttori di latte di vacca riconosciute, da un rappresentante delle imprese acquirenti. Il Comitato esprime pareri ed avanza proposte nelle materie di cui alla presente legge.

1-*ter.* Ciascuna regione può costituire comitati consultivi regionali sulla base dei criteri di cui al comma 1-*bis.*»;

b) i commi 6, 7, 8 e 9 sono abrogati.

Art. 3.

1. All'articolo 3 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 12, lettera c), del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978»; le parole «all'AIMA» sono sostituite dalle seguenti «alle regioni e alle province autonome» e le parole «durante il periodo 1993-1994» sono sostituite dalle seguenti «durante il periodo di dodici mesi di cui trattasi»;

b) al comma 2, le parole: «al 1993-1994» sono sostituite dalle seguenti: «a quello in corso»;

c) al comma 6, le parole: «all'AIMA» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni e alle province autonome».

Art. 4.

1. All'articolo 4 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il quarantesimo giorno precedente l'inizio di ciascun periodo l'AIMA pubblica gli elenchi dei produttori titolari di quota, redatti conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, in appositi bollettini, articolati per provincia. Essi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che li mettono a disposizione degli operatori nella sede di ciascun comune. Le regioni e le province autonome devono trasmettere i dati di aggiornamento necessari per la pubblicazione degli elenchi di cui al presente comma entro il termine perentorio del sessantesimo giorno precedente l'inizio di ciascun periodo.»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'AIMA verifica la corrispondenza della somma delle quote latte individual-

mente attribuite con il quantitativo globale garantito a livello nazionale mediante la predisposizione di criteri e di procedure per l'adozione di misure di intervento anche nell'ambito di singole regioni.

2-ter. L'AIMA provvede alla raccolta ed all'analisi delle informazioni sull'attività produttiva delle aziende zootecniche attraverso la gestione del sistema informatizzato di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, adottando le eventuali riduzioni dei quantitativi assegnati ai produttori, previo parere del Comitato consultivo nazionale di cui all'articolo 2.

2-quater. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bollettino di cui al comma 2 i produttori possono presentare alla regione istanza di riesame della propria posizione. La regione decide sull'istanza entro i successivi trenta giorni mediante comunicazione inviata al produttore, all'associazione cui lo stesso aderisce, nonché all'acquirente. Decorso tale ultimo termine senza che la regione abbia comunicato la decisione, i produttori possono autocertificare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la produzione che gli acquirenti sono tenuti a considerare ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.»;

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 12, lettera e), del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992».

Art. 5.

1. All'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e suc-

cessive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono compilare la dichiarazione prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, per i produttori non associati e trasmetterla alle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi entro i termini prescritti dal predetto articolo 3, per il successivo inoltro all'AIMA entro il 31 maggio di ciascun anno»;

b) al comma 2 le parole: «nonchè all'AIMA» sono sostituite dalle seguenti: «per il successivo inoltro all'AIMA entro il 31 maggio di ciascun anno»;

c) al comma 3 le parole: «entro tre mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dall'avvenuta compensazione effettuata dalla regione o dalla provincia autonoma»;

d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Gli acquirenti, in luogo della trattenuta del prelievo da effettuarsi a titolo di anticipo per tutte le consegne che oltrepassano il quantitativo di riferimento attribuito a ciascun produttore, utilizzano idonee forme di garanzia previste dalla legge, a tal fine costituite dal produttore o dall'associazione dei produttori ovvero dalla società cooperativa a cui lo stesso aderisce, che garantiscano il totale versamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente nei termini prescritti dalla presente legge.

4-ter. L'utilizzo delle garanzie di cui al comma 4-bis non può in alcun modo esonerare l'acquirente dalla responsabilità per il versamento del prelievo dovuto per ciascun produttore nell'importo determinato a seguito della compensazione, nonchè per il rispetto del termine di cui al citato regolamento (CEE) n. 536/93, entro cui le predette somme debbono affluire nella contabilità speciale indicata all'articolo 9 della presente legge, anche nell'ipotesi in cui la garanzia risulti inidonea o insufficiente per cause non imputabili all'acquirente.»;

e) al comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: «Le associazioni di cui al regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978, previa delibera assembleare ed ai soli fini del computo di cui al presente comma, possono considerare le cooperative di produttori come un singolo produttore. Entro il medesimo termine le regioni effettuano la compensazione per i produttori non associati operanti sul territorio regionale ed impartiscono istruzioni agli acquirenti in merito alle somme trattate.»;

f) al comma 9 le parole: «ove entro sei mesi dal termine del periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ove entro cinque mesi dal termine del periodo»;

g) al comma 10 le parole: «non associati e le associazioni» sono soppresse e le parole: «regolamento (CEE) n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993»;

h) al comma 11 dopo le parole: «trasmesse» sono inserite le seguenti: «entro dieci giorni dal versamento» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «che provvedono, nei successivi dieci giorni, alle necessarie comunicazioni all'AIMA.»;

i) al comma 13 dopo le parole: «e delle foreste» sono inserite le seguenti: «tramite l'AIMA e».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette inviano all'AIMA ed alla regione o alla provincia autonoma ove è ubicata l'azienda, entro il 15 maggio di ciascun anno, una dichiarazione dalla quale risultino i quantitativi di latte e di prodotti lattieri venduti.

2. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette che non abbiano effettuato vendite nel periodo interessato deb-

bono inviare la dichiarazione di cui al comma 1.

3. I produttori aderenti ad associazioni inviano entro il 15 maggio di ciascun anno le predette dichiarazioni anche all'associazione di appartenenza ed alla regione o alla provincia autonoma ove ha sede l'associazione medesima.

4. I presidenti delle associazioni, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai produttori associati titolari di una quota per le vendite dirette, effettuano la compensazione in base all'articolo 5, comma 5, che deve risultare da apposita delibera.

5. La delibera di cui al comma 4 deve essere trasmessa entro il 31 luglio alle regioni o alle province autonome ove ha sede l'associazione e all'AIMA.

6. Effettuata la compensazione, le associazioni e le regioni o le province autonome rispettivamente per i produttori associati e non associati provvedono ad imputare al produttore il prelievo dovuto. Il produttore deve versare tale prelievo entro il 1° settembre di ciascun anno.

7. Il versamento deve essere effettuato nella contabilità speciale indicata nell'articolo 9, comma 3, specificandone l'imputazione come vendite dirette.

8. Entro dieci giorni dal versamento del prelievo i produttori debbono inviare copia della ricevuta alle associazioni o alle regioni o alle province autonome.

9. Le regioni e le province autonome, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettuano la compensazione per i produttori non associati operanti sul territorio regionale o delle province autonome».

Art. 7.

1. All'articolo 8, comma 3, della legge 26 novembre 1992, n. 468, dopo le parole: «od altri locali» sono inserite le seguenti: «al fine di realizzare una più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni alimentari».

Art. 8.

1. All'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali o delle province autonome.».

b) al comma 4 le parole: «e all'AIMA» sono soppresse;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La stipulazione dei contratti di trasferimento della quota latte può avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni a cura delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle regioni o alle province autonome che provvedono all'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4 ed agli altri adempimenti di cui al comma 11 del presente articolo»;

d) al comma 10 le parole: «in caso di applicazione del comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di trasferimento a titolo definitivo»;

e) al comma 12, le parole: «all'AIMA, la quale» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni o alle province autonome, le quali» e la parola «apporta» è sostituita dalla seguente: «apportano»;

f) il comma 13 è abrogato;

g) al comma 14 le parole: «ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992»;

h) dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti:

«14-bis. Le regioni e le province autonome provvedono alla verifica della corretta

compilazione del contratto di trasferimento di quote latte ed al conseguente aggiornamento del bollettino entro dieci giorni dall'avviso di ricevimento della comunicazione di cui al comma 6.

14-ter. Le regioni e le province autonome notificano alle parti interessate nonchè all'AIMA la verifica e l'esito motivato della stessa.

14-quater. I produttori che, dopo aver stipulato contratti di trasferimento di quote, conservano la titolarità di quota A non superiore al dato di produzione annuale di Kg. 4.537 perdono la disponibilità della quota B che confluisce nella riserva nazionale».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis.* - *1.* La facoltà di trasferire la quota latte senza l'azienda agricola è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sino alla realizzazione del programma di cui ai successivi commi.

2. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, l'AIMA adotta un programma volontario di abbandono, anche pluriennale, della produzione lattiera previa corresponsione di una indennità a ciascun produttore che dispone di una quota latte. L'importo dell'indennità è pari a 400 lire per chilogrammo ed è versato in un'unica rata.

3. I produttori devono presentare apposita domanda all'AIMA con cui si impegnano ad abbandonare totalmente o parzialmente le quote latte di cui dispongono entro il 31 ottobre 1995 che confluiscono nella riserva nazionale. L'abbandono totale o parziale della quota A determina la corrispondente perdita della quota B.

4. I quantitativi di cui al comma 2 vengono riassegnati dall'AIMA, previa corresponsione dell'importo di 400 lire per chilogrammo, a singoli produttori per ammontari specifici o supplementari, ai sensi dell'ar-

articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, assicurando che il 50 per cento della disponibilità permanga nell'ambito regionale di provenienza dei quantitativi medesimi.

5. L'AIMA provvede alla riassegnazione in base ai seguenti criteri di priorità:

a) giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

b) produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta, la cui complessiva produzione annuale non superi le 200 tonnellate;

c) altri produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi del medesimo articolo 2 del citato decreto-legge n. 727 del 1994, nei limiti della quota ridotta;

d) produttori con azienda ubicata nelle zone montane di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975.

6. La riassegnazione di cui al comma 5 deve essere a titolo non oneroso per le zone di montagna come definite dall'articolo 3, paragrafo 3, della citata direttiva 75/268/CEE e nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate, nonché nelle isole.

7. Le domande per la riassegnazione dei quantitativi di cui al comma 2 devono pervenire entro il 31 ottobre 1996 all'AIMA che provvede alla predisposizione di una apposita graduatoria.

8. Sino alla realizzazione del programma di cui al comma 2, ai produttori che dispongono di quote B, inseriti nella predetta graduatoria, sono, in via provvisoria, confermate, in deroga all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, le stesse quote B.

9. Alle spese derivanti dalle operazioni di cui al comma 2 si farà fronte mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per gli anni 1996 e successivi previa delibera del CIPE.

Le predette disponibilità finanziarie sono reintegrate mediante la corresponsione delle somme di cui al comma 4.

10. Le modificazioni nella determinazione dei quantitativi di riferimento derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° aprile 1996.

11. I produttori che, aderendo al programma di cui al comma 2, hanno avuto riassegnate quote latte non possono trasferire tali quote per i tre periodi successivi.

12. A decorrere dalla avvenuta realizzazione del programma di cui al comma 2 le quote A e B sono unificate.

13. Il comma 4 dell'articolo 17 e il comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sono abrogati.».

2. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 17 e al comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, abrogati dal comma 13 dell'articolo 10-*bis* della legge 26 novembre 1992, n. 468, introdotto dal presente articolo, non si applicano comunque ai contratti di trasferimento delle quote senza azienda agricola stipulati nel periodo 1995-1996.

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 13 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis*. - 1. Le istituzioni pubbliche di ricerca che intendono commercializzare il latte e i prodotti lattiero-caseari, direttamente prodotti in eccedenza rispetto a quelli destinati alle finalità scientifiche loro proprie possono, con istanza motivata, richiedere all'AIMA l'attribuzione di un quantitativo di riferimento.

2. L'AIMA, valutata l'istanza, procede all'attribuzione del quantitativo richiesto ove risulti la disponibilità nella riserva nazionale di cui all'articolo 2, comma 4.

3. Tutti i quantitativi di latte prodotti e consegnati a terzi nell'ambito di una manifestazione fieristica-zootecnica, ufficialmente autorizzata dagli enti territoriali compe-

tenti, e/o qualificata come internazionale con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono considerarsi esclusi dal regime delle quote latte e coperti da una riserva nazionale di 250 tonnellate appositamente costituita dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Gli enti organizzatori devono comunicare all'AIMA i quantitativi di latte prodotti nel corso delle manifestazioni.».

Art. 11.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, devono essere emanate le norme di riordinamento della disciplina regolamentare della quota latte e del prelievo supplementare sul latte bovino.

